



COMUNE DI MONTELEONE DI SPOLETO

ORDINANZA SINDACALE

ORDINANZA N. 559

del 12/07/2017

OGGETTO: DIFESA DEI BOSCHI, DEI PARCHI E DELLE AREE VERDI URBANE DAGLI INCENDI - DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITA' AL FINE DI TUTELARE LA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ E DELL'AMBIENTE

IL SINDACO

PREMESSO che ai sensi dell'art.15 della L. n. 225 del 22.02.1992, il Sindaco è l'autorità comunale di Protezione Civile e che l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

CONSIDERATO che il territorio comunale, durante la stagione estiva, a causa delle elevate temperature climatiche, è fortemente esposto al rischio di innesco e propagazione di incendi che possono svilupparsi nei parchi, aree verdi e giardini urbani pubblici, nelle aree boscate, incolte o abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti, con suscettività ad estendersi in zone attigue, cespugliate o arborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree;

CONSIDERATO, altresì, che il verificarsi di incendi, oltre a causare danni alle cose e all'ambiente, rappresenta un pregiudizio per la salute e l'incolumità pubblica e privata e la tutela dell'ambiente;

RAVVISTATA la necessità di emanare disposizioni, per quanto concerne il rischio di incendi boschivi in tutto il territorio comunale con propria ordinanza;

RITENUTO pertanto indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti tesi ad assicurare la salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente e prevenire l'innesco e la propagazione di incendi attraverso le opportune prescrizioni e divieti;

VISTE

- La legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile);
- Il Dlgs n. 112/98 e successiva modificazione ed integrazioni Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali);
- La legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi);
- Il Dlgs n. 267/2002 (Testo unico riguardante i provvedimenti degli EE.LL.)

ORDINA

Per l'anno 2017, il periodo di massima pericolosità per il rischio di incendi boschivi, in tutto il territorio comunale, è individuato per ogni effetto, dalla presente data di ordinanza sino al 30 SETTEMBRE.

Prescrizioni e Divieti

Nel periodo di massima pericolosità per il rischio di incendi boschivi è vietato nelle zone boscate ed in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascoli o incolti, compiere azioni che possano recare pericolo mediato o immediato d'incendio, vale a dire:

1. accendere fuochi;
2. usare apparecchi a fiamma ed elettrici per tagliare metalli;
3. usare motori, fornelli, ed inceneritori che producano faville e/o braci;
4. fumare e compiere ogni altra azione che possa comunque arrecare pericolo mediato o immediato d'incendio.

La mancata osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, quando non rappresentano infrazioni al codice penale in materia di foreste ed incendi boschivi o leggi speciali, sarà punito con una sanzione amministrativa da € 75,00 ad € 500,00, con pagamento in misura ridotta della somma di € 150,00.

DISPONE l'affissione della presente ordinanza all'Albo Pretorio Comunale, nelle bacheche pubbliche, nonché sul sito internet del Comune per un periodo di 60 giorni consecutivi e che copia della presente ordinanza venga trasmessa:

- Comando Stazione Carabinieri;
- Regione Carabinieri Forestale "Umbria" Stazione di Monteleone di Spoleto;
- Al Comando di Polizia locale;
- Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

dalla Residenza Comunale, 12/07/2017

IL SINDACO
Dott.ssa Marisa Angelini





**VIETATO
L'USO DI
FIAMME LIBERE**

ORDINANZA SINDACALE N. 559 DEL 12/07/2017

Nel periodo di massima pericolosità per il rischio di incendi boschivi è vietato nelle zone boscate ed in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascoli o incolti, compiere azioni che possano recare pericolo mediato o immediato d'incendio, vale a dire:

- 1. Accendere fuochi;**
- 2. Usare apparecchi a fiamma ed elettrici per tagliare metalli;**
- 3. Usare motori, fornelli, ed inceneritori che producano faville e/o brace;**
- 4. Fumare e compiere ogni altra azione che possa comunque arrecare pericolo mediato o immediato d'incendio.**

La mancata osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, quando non rappresentano infrazioni al codice penale in materia di foreste ed incendi boschivi o leggi speciali, sarà punito con una sanzione amministrativa da € 75,00 ad € 500,00, con pagamento in misura ridotta della somma di € 150,00.

LE AUTORITA' PREPOSTE SONO INCARICATE AL CONTROLLO E RISPETTO DELLA PRESENTE ORDINANZA.